



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 167 del 05/12/2014

COMUNE DI SANARICA

Regolamento per la disciplina del servizio di noleggio veicoli con conducente.

Approvato con D.C.C. n. 27 del 20.10.2014

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA
FINO A 9 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE

CAPO I

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Articolo 1. Definizione del servizio

Articolo 2. Disciplina del servizio

Articolo 3. Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

Articolo 4. Condizioni d'esercizio

Articolo 5. Numero autorizzazioni

Articolo 6. Riconoscibilità delle autovetture

Articolo 7. Servizi sussidiari ad integrazione dei servizi di linea

Articolo 8. Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Articolo 9. Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

Articolo 10. Requisiti e ubicazione della rimessa e del locale uso ufficio

CAPO III

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Articolo 11. Modalità di rilascio delle autorizzazioni

Articolo 12. Contenuti del bando

Articolo 13. Presentazione delle domande

Articolo 14. Titoli oggetto di valutazione

Articolo 15. Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Articolo 16. Inizio del servizio

Articolo 17. Validità dell'autorizzazione

Articolo 18. Trasferibilità dell'autorizzazione o licenza

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Articolo 19. Caratteristiche della autovetture
- Articolo 20. Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Articolo 21. Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Articolo 22. Interruzione del trasporto
- Articolo 23. Tariffe
- Articolo 24. Trasporto bagagli e animali
- Articolo 25. Forza pubblica
- Articolo 26. Sostituzione alla guida
- Articolo 27. Collaborazione familiare
- Articolo 28. Personale dipendente
- Articolo 29. Stazionamento su aree pubbliche
- Articolo 30. Responsabilità nell'esercizio
- Articolo 31. Diffida

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

- Articolo 32. Sanzioni
- Articolo 33. Rinuncia all'autorizzazione
- Articolo 34. Sospensione dell'autorizzazione
- Articolo 35. Revoca dell'autorizzazione
- Articolo 36. Decadenza dell'autorizzazione
- Articolo 37. Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
- Articolo 38. Irrogazione delle sanzioni
- Articolo 39. Entrata in vigore

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE

CAPO I

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Art. 1

Definizione del servizio

Il presente regolamento disciplina il servizio di noleggio con conducente, con un massimo di nove posti compreso quello di conducente a mezzo di autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale, assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. E' rivolto agli utenti che avanzano, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Art. 2

Disciplina del servizio

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative all'esercizio dell'attività del servizio di noleggio con conducente da esercitarsi con autovetture, motocarozzette e veicoli a trazione animale di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
dagli artt. 8, 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
dal D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada);
dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
dalla Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 14;
da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 3

Autorizzazione all'esercizio
e figure giuridiche di gestione

1. Il servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di cui all'Art. 8 della Legge 15.01.1992 n. 21;
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura;
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d. essere imprenditori privati previste dal Codice civile.
4. Nei casi di cui al comma 3, punto b e c, è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio. Regolamento per la disciplina del servizio di noleggio veicoli con conducente 5;
5. E' consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi indicati nel comma 1 dell'art. 7 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 4

Condizioni d'esercizio

1. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NCC.
2. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede (locale ad uso ufficio) e di una rimessa, entrambi provvisti di regolare certificato di agibilità, situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
3. L'esercente ha l'obbligo di conservare sempre a bordo del mezzo, l'autorizzazione comunale durante tutti i suoi spostamenti, allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
6. Nel servizio di noleggio con conducente è fatto obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:

- a) fogli vidimati e con progressione numerica;
- b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:
 - 1) targa veicolo;
 - 2) nome del conducente;
 - 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;
 - 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
 - 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

Art. 5

Numero autorizzazioni

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 1, lettera a) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare nel rispetto della normativa vigente e della legge Regionale 3 aprile 1995, n. 14.

Art. 6

Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture in servizio di noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio", unitamente allo stemma del Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", il numero progressivo di autorizzazione e lo stemma del Comune. Le dimensioni e la foggia della scritta noleggio e della targa posteriore sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale e devono indicare quanto disposto dalla normativa regionale.

Art. 7

Servizi sussidiari

ad integrazione dei servizi di linea

1. Previa autorizzazione del Responsabile del settore, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

Art. 8

Ambito territoriale

per lo svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art. 9

Requisiti per l'esercizio

della professione di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani o appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea o altro Stato, a condizione di reciprocità. Per il rilascio dei titoli all'esercizio di cui al punto precedente comma 1 è richiesto:

- a. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
 - b. certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art. 116 del vigente CdS;
 - c. idoneità professionale;
 - d. idoneità morale.
2. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione:
- a) l'essere incorso in condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - b) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - c) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 31 maggio 65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
 - d) l'aver riportato condanne penali di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS, approvato con R. D. n. 773/31;
 - e) l'essere in corso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca della licenza o dell'autorizzazione di esercizio;
 - f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, una licenza o autorizzazione per l'esercizio;

La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della licenza e dell'autorizzazione.

Per l'esercizio dei servizi è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio o all'Albo degli Artigiani.

Disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di un locale ad uso ufficio e di una rimessa, adiacenti, nel territorio del Comune di Sanarica, entrambi provvisti di regolare certificato di agibilità.

Art. 10

Requisiti e ubicazione della rimessa e del locale ad uso ufficio

1. L'esercizio della professione è altresì subordinato alla disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio, con adiacente locale ad uso ufficio (entrambi già provvisti di regolare certificato di agibilità);
2. La rimessa ed il locale ad uso ufficio devono essere situati, esclusivamente, nel territorio del comune di Sanarica;
3. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 11

Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. disponibili a seguito dell'approvazione del presente regolamento sono rilasciate in seguito a bando pubblico indetto dal Comune e riservato ai soggetti in possesso di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 rilasciato dalla competente C.C.I.A.A..
2. Il bando sarà pubblicato sull'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune (www.comune.sanarica.le.it) e sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Art. 12

Contenuti del bando

1. Il bando del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere:

- a. numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e. schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 13

Presentazione delle domande

1. La domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, redatta in carta legale ed indirizzata al Responsabile del Servizio SUAP, deve essere presentata direttamente al Comune (ufficio protocollo) o spedita a mezzo raccomandata A.R.

2. Nelle domande di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicati ed allegati:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) cittadinanza;
- d) residenza o domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
- e) codice fiscale;
- f) titolo di studio;
- g) copia di un documento di riconoscimento leggibile ed in corso di validità
- h) copia della patente di guida leggibile ed in corso di validità;
- i) copia del certificato di abilitazione professionale;
- j) copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti;
- k) copia del certificato di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio, e/o al Albo delle Imprese Artigiane, ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- l) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, comma 2 e 4 del D. Lgs 31.03.1998, n. 114;
- m) dichiarazione di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773;
- n) dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
- o) dichiarazione di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
- p) dichiarazione di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o autorizzazione anche da parte di altri comuni;
- q) presentazione di valido titolo giuridico da cui si evinca la disponibilità nel territorio del Comune di Sanarica di una sede (locale ad uso ufficio) e di una rimessa, entrambi provvisti di regolare certificato di agibilità;
- r) impegno a produrre, entro un mese dall'aggiudicazione del servizio, titolo di proprietà o di disponibilità del veicolo;
- s) eventuale dichiarazione ai sensi dell'art. 12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

3. Alle domande possono essere allegati eventuali titoli di preferenza.

4. Eventuali altri requisiti per la partecipazione al concorso di cui al primo comma del presente articolo possono essere stabiliti a cura del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive nel relativo bando.

Art. 14

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio, sono valutati, con l'attribuzione del relativo punteggio, i seguenti elementi:

- a. Nuova impresa non titolare di alcuna autorizzazione NCC punti 3;
 - b. Impresa di cui il titolare o legale rappresentante, abbia una fascia di età compresa tra i 18 e i 35 anni punti 3;
 - c. Residenza del titolare o del legale rappresentante nel territorio comunale, da almeno cinque anni punti 3;
 - d. Laurea punti 3;
 - e. Diploma di maturità punti 2;
 - f. Licenza di scuola Media inferiore per i nati dal 1 Gennaio 1952 e di Scuola Elementare per i nati entro il 31 Dicembre 1951 punti 1;
 - g. Iscrizione nelle liste del centro per l'impiego (ufficio di collocamento) di disoccupazione di lunga durata (mesi 24) punti 2;
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. In caso di possesso del diploma di laurea non viene computato, ai fini del punteggio totale, il punteggio del diploma di maturità.
3. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato:
1. che presenterà per primo la domanda di ammissione al concorso.

Art. 15

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dalla Statuto e dai regolamenti Comunali, previa presentazione al Comune, entro il termine di trenta giorni dall'aggiudicazione della gara, di valido titolo di proprietà o di disponibilità del veicolo. La mancata presentazione del suddetto titolo comporterà l'esclusione dalla graduatoria e la revoca dell'assegnazione.
2. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato svolgere qualsiasi attività incompatibile con quella di autonoleggiatore.

Art. 16

Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione della licenza o autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dalla accettazione dell'eredità.

A giudizio insindacabile e motivato del Dirigente del Settore, detto termine potrà essere prorogato su istanza scritta dell'interessato fino ad un massimo di altri quattro mesi per una sola volta, ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile o altri comprovati motivi.

Art. 17

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 18

Trasferibilità dell'autorizzazione o licenza

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, secondo l'Art. 9 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;

- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, appartenenti al nucleo familiare del titolare.
3. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni.
4. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
5. Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 10 - 11.
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 19

Caratteristiche delle autovetture

Le autovetture al servizio di N.C.C. devono:

- a. avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b. essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c. avere un bagagliaio o eventualmente un portabagagli all'esterno idonei al contenimento di valigie ed almeno tre sportelli laterali;
- d. essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore a nove;
- e. essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
- f. ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili;
- g. portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero della autorizzazione;
- h. essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art.20

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. In caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla

voltura del titolo.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata al Comune nel termine perentorio di due giorni.

Art. 21

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a. comportarsi con correttezza, senso civico e di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e. consegnare al competente ufficio comunale qualunque oggetto dimenticato da clienti all'interno del veicolo;
- f. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- g. rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il compenso del trasporto;
- h. tenere a bordo del veicolo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa.
- b. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di pericolo;
- c. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa concordata;
- d. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capacità del veicolo;
- e. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità delle persone diversamente abili.

3. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo può:

- a. richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
- b. applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare;
- c. esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione;
- d. rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione;
- e. rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
- f. pretendere, in caso di attesa richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa pattuito ed un anticipo sulla sosta richiesta.

Art. 22

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 23

Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarozzetta, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.

2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio

comunale competente.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

Art. 24

Trasporto bagagli e animali

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.
2. E' obbligatorio ed altresì gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per i non vedenti.
3. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 25

Forza pubblica

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 26

Sostituzione alla guida

1. I titolari dell'autorizzazione di noleggio con conducente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
- c) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- d) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

2. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, con un contratto di lavoro a tempo determinato ovvero in base ad un contratto di gestione.

3. Qualora dalle verifiche d'ufficio risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione viene disposta la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assunti i provvedimenti opportuni, per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 27

Collaborazione familiare

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21. L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera a) e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), c) e d).

Il Responsabile del Settore, a seguito di istruttoria effettuata dall'Ufficio commercio, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla richiesta e provvede ad annotarlo nel titolo.

Art. 28

Personale dipendente

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del

servizio.

In tal caso, entro trenta giorni dall'assunzione, devono presentare all'Ufficio Commercio, la seguente documentazione:

- a) copia dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per il personale con la qualifica di autista;
- b) copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicurativi, assistenziali, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti il numero dei dipendenti e che l'impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi.

Il nominativo dei dipendenti con qualifica di autista è riportato in calce all'autorizzazione.

Art. 29

Stazionamento su aree pubbliche

Non è consentito alle autovetture adibite al servizio di N.C.C. lo stazionamento in luogo pubblico.

Il Comune può, altresì, prevedere lo stazionamento dei veicoli da NCC in talune aree pubbliche ben segnalate e delimitate.

Art. 30

Responsabilità nell'esercizio

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio della licenza o dell'autorizzazione ed all'esercizio dell'attività, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente.

Fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi addebitati a norma di legge per la guida degli autoveicoli.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 31

Diffida

Il titolare è diffidato quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autovettura alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione all'Ufficio Commercio.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 32

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non sanzionate da specifiche norme in materia, sono così stabilite:

- a) sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 050,00;
- b) sanzioni amministrative accessorie.

2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00

in caso di:

- a) violazione della disposizione di cui all'art. 4, comma 3 e 5;
- b) violazione delle disposizioni di cui all'art. 6; c) violazione delle disposizioni di cui all'art. 7; d) violazione delle disposizioni di cui all'art. 10;

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte degli esercenti del servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.

Art. 33

Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art. 34

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a. violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b. violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c. violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 4, comma 4 e dell'articolo 18;
- d. violazione delle norme che regolano il trasporto delle persone diversamente abili così come previste all'articolo 21;
- e. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

2. La sospensione viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 35

Revoca dell'autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione è revocata dal Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive nei seguenti casi:

- a. quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore;
- b. quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di autonoleggiatore;
- c. per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni, così come previsto dall'art. 18;
- d. per sospensione ingiustificata del servizio per più di 30 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno.

Art. 36

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive o suo delegato, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 16.

Art. 37

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 38

Irrogazioni delle sanzioni

1. Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 39

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione eseguite secondo quanto stabilito dalle norme in materia.